

Varato dal consiglio dei ministri il disegno di legge che modifica la Maroni su lavoro e pensioni

# Nella scuola resta una sola finestra

*Si cessa dal servizio a settembre, entro dicembre invece i requisiti*

DI NICOLA MONDELLI

Il disegno di legge varato dal governo lo scorso venerdì, in attuazione del protocollo sul welfare sottoscritto con i sindacati il 23 luglio 2007 (e nei giorni scorsi approvato anche dai lavoratori via referendum), modifica, in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, alcune delle norme contenute nella legge 23 agosto 2004 (legge Maroni) ma ne conferma alcune altre. Per i soli dipendenti della scuola il possesso dei nuovi requisiti per la pensione di anzianità deve essere virtualmente maturato al 31 dicembre dell'anno di pensionamento, con una sola finestra al 1° settembre. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, restano in vigore più finestre, ovvero, al momento, quat-

LE MODIFICHE

tro la modifica più rilevante, che trova applicazione anche nei confronti del personale della scuola, attiene ai requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 1.1.2008, sempre che detto disegno di legge venga trasformato in legge



Guglielmo Epifani, Luigi Angeletti, Romano Prodi, e Raffaele Bonanni

entro il 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda specificamente il personale del comparto scuola, il disegno di legge sostituisce l'ultimo periodo del comma 6, lett. c), dell'art. 1 della legge 243/2004. Tale ultimo periodo dispone che per il personale della scuola si applicano - in materia di finestre di accesso al trattamento pensionistico di anzianità - le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di

prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno). Il periodo viene sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dello stesso anno (58 anni di età e 35 di contribuzione)».

LE CONFERME

Il disegno di legge non modifica, invece, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1 della legge 243/2004 secondo le quali il lavoratore, che alla data del 31 dicembre 2007 ha i requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti dalla precedente normativa per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero indipendentemente dall'età, 39 anni di contribuzione), può esercitare liberamente il diritto alla prestazione pensionistica alla data di maturazione dei predetti requisiti indipendentem-

te da ogni futura modifica della normativa.

RISCATTO LAUREA

Modifiche rilevanti vengono introdotte in materia riscatto del corso legale di studi universitari e di validità dei periodi riscattati ai fini pensionistici.

All'art. 27 il disegno di legge dispone che gli oneri di riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza (Inpdap per il personale della scuola) in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili (attualmente tra 48 e 72, in relazione alla durata legale dei corsi di studi) senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tali disposizioni si applicheranno esclusivamente alle domande presentata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Dispone, inoltre, che in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 335/1995 (legge Dini), i periodi riscattati saranno utili anche ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione anche nei confronti del personale in regime di sistema contributivo.